

**“ACCORDO INTEGRATIVO TRA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL
PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CONFEDILIZIA E OO.SS.
SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA CONFSAL”
(art. 2 comma 3 ex L. 431/98; art. 1 D.M. 30.12.2002)**

Fra:

- la **Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena**, in persona del Direttore Responsabile Enzo Giustarini;
- la **Confedilizia-Confederazione Italiana della proprietà edilizia**, in persona dell'arch. Paolo Pietrolucci anche nella qualità di sub-delegatario delle Associazioni della Proprietà edilizia dei Comuni interessati;

e

le Organizzazioni Sindacali dei conduttori

- **SUNIA**, in persona dei Sig.ri Daniele Barbieri, Simone Porzio
- **SICET**, in persona del Sig. Ciro Grillo
- **UNIAT UIL**, in persona della Sig.ra Patrizia Behman.
- **UNIONE INQUILINI**, in persona del Sig. Guido Lanciano
- **FEDERCASA CONFSAL**, in persona dei Sig.ri Gianluigi Pascoletti, David Maldera

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (*Bologna, Cassina de' Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d'Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille*) per quanto richiesto a norma di legge,

premesso

- che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 per gli stessi Comuni, depositati ai sensi di legge;
- che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduttori è quello previsto dall'allegato B al D.M. 31.12.2002;
- che gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 31.12.2002 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali, dovendo rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni altra previsione degli stessi o di Accordi aggiuntivi non afferenti il canone, ferma altresì ogni disposizione degli accordi territoriali principali o aggiuntivi relativi alla quantificazione del canone;
- che il precedente Accordo scaduto il 30/6/2012 viene prorogato alle medesime condizioni economiche fino al 30.6.2014

si conviene e si stipula

il presente Accordo integrativo, a valere per i Comuni come sopraindicati – ex citato D.M. 31.12.2002 – contenente i criteri uniformi di cui alla premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo:

- 1- Il presente Accordo si applica ai Contratti di locazione con scadenza tra il 30 giugno 2014 ed il 30 giugno 2018 (periodo di vigenza del presente Accordo);
- 2- E' confermata la durata dei contratti in quattro anni più due, con decorrenza del presente Accordo (1 luglio 2014 e scadenza al 30 giugno 2018);

- 5- Il tipo di contratto adottato è quello ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 come definito all'allegato B del D.M. 31.12.2002;
- 6- La superficie convenzionale degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verrà calcolata secondo la normativa ex art. 13 della L. 392/78;
- 7- La ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la tabella allegata al D.M. 31.12.2002;
- 8- Il presente accordo verrà depositato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa.

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale, le parti dichiarano la propria disponibilità a confermare quanto previsto nei precedenti Accordi sui seguenti argomenti:

- Impegno della Cassa a proseguire l'esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali, in presenza di un certificato disagio sociale dell'affittuario, quantificabile in un reddito familiare inferiore al doppio della pensione minima INPS;
- Impegno della Cassa, in caso di inadempienza o contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione.

Le parti convengono inoltre che:

- l'aggiornamento dei canoni dell'accordo avverrà - a decorrere dalla data del 01.07.2017 - sulla base del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente.
- I singoli contratti verranno stipulati con i canoni vigenti in quel momento e verranno aggiornati ad ogni scadenza annuale nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

Roma, 10 giugno 2014

CASSA di PREVIDENZA AZIENDALE per il PERSONALE
del MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CONFEDILIZIA
[Signature]

SUNIA
[Signature]

SICET
[Signature]

UNIAT UIL
[Signature]
UNIONE INQUILINI
[Signature]

FEDERCASA CONFISAL
[Signature]

Dichiarazione a verbale: la Cassa dichiara che adotterà, nei confronti dei conduttori che hanno usufruito del regime di proroga biennale, tutte le facoltà di legge vigenti per garantire equità di trattamento rispetto ai conduttori che hanno rinnovato il contratto alla scadenza del primo periodo.